



TRIBUNALE DI LUCCA

Lucca, 18 agosto 2020

Prot. n. 1727/2020

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni del Circondario di Lucca

Oggetto: elezioni del 20 - 21 settembre 2020 - Presidenti di seggio.

Sono state segnalate numerosi casi di persone che hanno dichiarato di rinunciare all'ufficio di Presidente di seggio per le elezioni del 20 - 21 settembre 2020, senza alcuna valida giustificazione.

In altri casi la notifica della nomina all'ufficio di Presidente di Seggio non è stata ritirata dai destinatari.

Si fa presente che l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, ribadito esattamente negli stessi termini dall'articolo articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, dispone espressamente che «*L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate*» e che «*Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni*».

Al riguardo, pertanto, non vi può essere alcun dubbio in ordine al dovere istituzionale e legale della persona nominata di svolgere le funzioni di Presidente di Seggio per le elezioni del 20 - 21 settembre 2020.

Tanto importante è l'espletamento di queste funzioni che, sempre l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, ribadito anche questa volta esattamente negli stessi termini dall'articolo articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, prevede testualmente che «*Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3.000 a lire 5.000*», ma soprattutto che «*Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo*».

E' pertanto opportuno che a ciascuno di coloro che ha dichiarato di rinunciare all'incarico senza «*giustificato motivo*» (che certamente non può essere ravvisato,

per esempio, nel mero di timore di contrarre il Covid-19) che questa condotta costituisce reato e che potrebbero essere tratti a giudizio con rito direttissimo.

Qualora la notifica della nomina non fosse ritirata, sarebbe opportuno rinnovarla anche mediante l'utilizzazione delle forze dell'ordine.

Cordiali saluti


Il Presidente
(Valentino Pezzuti)